

DT I-LOMBARDIA
UFFICIO DI MANTOVA
Sezione Tributi e URP

Protocollo: vedasi stringa a piè di pagina/RU
istanza del 18/06/2021 pervenuta in data
21/06/2021, prot. ingresso U.D. Mantova
n. 7908/RU del 21/06/2021
Rif.: integrazioni del 25/06/2021, pervenute in pari
data, prot. ingresso U.D. Mantova n. 8145/RU
del 25/06/2021

Mantova, vedasi stringa a piè di pagina

C.M.M. s.r.l.
Via Marchionale, 72/D
46046 Medole (MN)

A mezzo PEC: CMMLASER@PEC.IT

e, p.c.,

DT I – LOMBARDIA
Ufficio di Linea - Sezione Dogane
Via Valtellina, 1
20159 MILANO
A mezzo PEC:
dir.lombardia@pec.adm.gov.it

Sezione Antifrode e Controlli
Reparto Verifiche Dogane
Sede

OGGETTO: *Status di esportatore autorizzato*. “Dichiarazione su fattura”.

Ditta richiedente: **C.M.M. s.r.l.**
EORI: IT01752930204
Sede legale e amministrativa (contabilità doganale):
Medole (MN) Via Marchionale, 72/D
Sedi operative: Medole (MN) Via Marchionale, 72/D
Medole (MN) Via Marchionale, 56
Esportatore Autorizzato Aut. n. **IT/023/MN/21**

**Rilascio autorizzazione per esportazioni verso
Svizzera/Liechtenstein, Norvegia, Islanda (Cumulo
Paneuropeo), Marocco.**

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO,

- **vista** l'istanza pervenuta in data 21/06/2021, prot. ingresso U.D. Mantova n. 7908/RU pari data, con la quale la ditta indicata in oggetto ha chiesto

DT I-LOMBARDIA
UFFICIO DI MANTOVA
Sezione Tributi e URP

l'attribuzione dello status di “*esportatore autorizzato*” per le operazioni di esportazione verso i Paesi: **Marocco, Norvegia, Svizzera, Tunisia;**

- **vista** la nota di integrazione del 25/06/2021, pervenuta in pari data, prot. ingresso U.D. Mantova n. 8145/RU del 25/06/2021, con la quale la ditta istante ha chiesto di escludere dalla prima istanza la Tunisia, per carenza del requisito della frequenza delle esportazioni ed assenza di rapporti commerciali in essere;
- **visto** l'art. 67 del Reg. UE n. 2447/2015, che prevede che la prova dell'origine preferenziale della merce possa assumere la forma di una “dichiarazione su fattura” compilata da un “esportatore autorizzato”;
- **vista** la circolare n. 44/D del 1 dicembre 2006 dell'Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti relativa all'applicazione dei nuovi protocolli “origine”;
- **visti** il telex n. 2378/IV/99 del 9 marzo 1999 della Direzione Centrale Servizi Doganali e le circolari n. 97/D del 29 aprile 1999, n. 227/D del 7 dicembre 2000, n. 33/D del 22 aprile 2002, n. 45/D del 05 luglio 2002 e n. 54/D del 1 ottobre 2004, relative alla regolamentazione dell'origine delle merci ed il rilascio dell'autorizzazione allo status di esportatore autorizzato;
- **visti** il telex n. 2378/IV/99 del 9 marzo 1999 della Direzione Centrale Servizi Doganali e le circolari n. 97/D del 29 aprile 1999, n. 227/D del 7 dicembre 2000, n. 33/D del 22 aprile 2002, n. 45/D del 05 luglio 2002 e n. 54/D del 1 ottobre 2004, relative alla regolamentazione dell'origine delle merci ed il rilascio dell'autorizzazione allo status di esportatore autorizzato;
- **considerato** che tra i Paesi oggetto dell'istanza vi sono sia la **Norvegia** che la **Svizzera**, che partecipano al **cumulo Paneuropeo** e che, pertanto, ai sensi della Circolare n. 227/0 del 07.12.2000 della Direzione Centrale dei Servizi Doganali - Div. IV - punto 2.b, **l'autorizzazione deve essere estesa verso tutti i Paesi che ne fanno parte, al fine di consentire il meccanismo del cumulo diagonale;**
- **vista** la nota prot. n. 122037 del 25 ottobre 2013 della Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti – Ufficio per l'applicazione dei tributi doganali, che prevede la possibilità di estensione dello status in parola, per aree identiche di cumulo regionale;

DT I-LOMBARDIA
UFFICIO DI MANTOVA
Sezione Tributi e URP

- **considerato** che dall'attività istruttoria effettuata da questo Ufficio è stato riscontrato che la società istante in almeno nell'ultimo triennio ha effettuato esportazioni "con carattere di regolarità" verso la Svizzera, che partecipa al **cumulo Paneuropeo**;
- **considerato** che la società istante ha dichiarato di avere rapporti commerciali in essere con il Marocco, pur in difetto del già maturato requisito della frequenza delle esportazioni verso tale Paese terzo;
- **visto** l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e l'**Islanda** (GUUE serie L n. 301 del 31 dicembre 1972) e il relativo protocollo 3 (GUUE serie L n. 131 del 18 maggio 2006);
- **vista** la Decisione del Comitato misto UE-Islanda n. 1/2016, del 17 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'**Islanda** relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (pubblicata su GUUE L72 del 17/03/2016);
- **vista** la Decisione del Consiglio e della Commissione, del 24 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del **Marocco**, dall'altra (pubblicato su GUCE L70 del 18/03/2000);
- **vista** la Decisione n. 1/2011 del Consiglio di associazione UE-Marocco, del 30 marzo 2011, relativa alla modifica dell'allegato II del protocollo 4 dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del **Marocco**, dall'altra, contenente l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario (pubblicato su GUUE L141 del 27/02/2011);
- **visto** l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e la **Norvegia** (GUUE serie L n. 171 del 27 giugno 1973) e il relativo protocollo 3 (GUUE serie L n. 117 del 2 maggio 2006);
- **vista** la Decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016, dell'8 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di **Norvegia** relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (pubblicata su GUUE L72 del 17/03/2016);

DT I-LOMBARDIA
UFFICIO DI MANTOVA
Sezione Tributi e URP

- **visto** l'accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e la **Svizzera**, incluso il **Liechtenstein** (GUUE serie L n. 300 del 31 dicembre 1972) e il relativo protocollo 3 (GUUE serie L n. 45 del 15 febbraio 2006);
- **vista** la Decisione n. 2/2009 del Comitato misto CE-**Svizzera**, del 13 luglio 2009, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (pubblicata su GUUE L252 del 24/09/2009);
- **visti** gli impegni assunti dal rappresentante legale della società istante, sig. Ghirardi Maurizio, come previsto dalla circ. 97/D sopra richiamata;
- **visto** l'esito della verifica del 22/07/2021, effettuata con accesso presso la ditta, processo verbale prot. n. 9268/RU del 22/07/2021, con la quale il personale incaricato dell'Ufficio scrivente ha constatato il possesso dei requisiti per il rilascio dello status in argomento;
- **valutate**, pertanto, favorevolmente sia la documentazione allegata all'istanza che le risultanze della verifica sopra richiamata;
- **considerato** che, da quanto emerso, risultano soddisfatte le condizioni previste dalla citata normativa;
- **visto** il regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle dogane, ai sensi degli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n.241, pubblicato sul sito Intranet dell'Agenzia;

CONFERISCE

alla ditta **C.M.M. s.r.l.**, codice EORI IT01752930204, lo *status* di “esportatore autorizzato” per il rilascio della attestazione di origine mediante dichiarazione su fattura senza limiti di valore, relativamente alle merci che, possedendo i requisiti per essere considerate originarie, vengano esportate *esclusivamente* verso i seguenti Paesi terzi (o gruppi di Paesi):

- **Svizzera/Liechtenstein, Norvegia, Islanda (Cumulo Paneuropeo),**
- **Marocco.**

A tal fine,

ASSEGNA

DT I-LOMBARDIA
UFFICIO DI MANTOVA
Sezione Tributi e URP

il codice identificativo **IT/023/MN/21**, da inserire nella dichiarazione su fattura che dovrà assumere la **forma prevista dagli specifici accordi** sopra richiamati e potrà essere redatta in una delle lingue in essi previste (a titolo esemplificativo, in it. “L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).”, dove in luogo dei puntini sospensivi sarà indicato il codice identificativo dell’autorizzazione (1) e, a seconda dei casi, l’origine dei prodotti (2), specificando se sia stato o meno adottato il principio del cumulo).

Per quanto richiesto con specifica istanza pervenuta il 21/06/2021, prot. ingresso U.D. Mantova n. 7908/RU pari data, l’autorizzazione allo status in argomento si intende **rilasciata per le merci del ciclo produttivo o commerciale della ditta**, per le quali, naturalmente, la medesima sia in grado di provare l’origine ai fini doganali, appartenenti alle **voci doganali 7308, 7326, 7616**.

Le medesime merci dovranno essere descritte in fattura, o altro documento commerciale, in modo sufficientemente dettagliato, ovvero tale da consentirne l’identificazione.

Se i prodotti sono originari di più Paesi o territori, nella dichiarazione dovrà essere indicato il nome o l’abbreviazione ufficiale di ciascun Paese interessato, mentre l’indicazione dei Paesi non originari e non coperti dalla dichiarazione non deve essere effettuata nel corpo della dichiarazione stessa, ma deve risultare chiaramente nella fattura.

Inoltre, se la dichiarazione si riferisce, in tutto o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, codesta Ditta è tenuta ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”.

Il numero dell’autorizzazione dovrà figurare nel corpo della dichiarazione apposta sulla fattura nella quale i prodotti in argomento dovranno essere descritti in modo dettagliato, tale da consentirne l’identificazione. I prodotti non aventi carattere originario dovranno essere tenuti in fattura debitamente distinti da quelli aventi carattere originario nell’ambito del regime preferenziale.

DT I-LOMBARDIA
UFFICIO DI MANTOVA
Sezione Tributi e URP

La suddetta dichiarazione potrà essere apposta anche sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale.

Le fatture contenenti le dichiarazioni di origine e tutta la documentazione, comprovante il carattere originario dei prodotti in esse descritti e l'osservanza degli altri requisiti previsti nel protocollo d'origine, allegato agli accordi sopra richiamati, dovranno essere conservate per il tempo previsto dallo specifico accordo, fermi restando tutti gli obblighi di conservazione delle scritture commerciali e contabili disposti da altre norme che ne fissino termini diversi.

Per quanto richiesto con specifica istanza pervenuta il 21/06/2021, prot. ingresso U.D. Mantova n. 7908/RU pari data, lo scrivente autorizza **l'esonero dalla sottoscrizione con firma autografa della dichiarazione** di origine preferenziale, considerato il formale impegno del rappresentante legale di assumersi la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

La presente autorizzazione sarà conformata alle nuove eventuali disposizioni modificative della procedura e sarà revocata in caso di indebito uso e/o dichiarazioni di origine irregolari.

Si ricorda a codesta ditta che la validità della prova d'origine è prevista da ogni singolo accordo e deve essere presentata entro il termine previsto dagli accordi alle Autorità Doganali del Paese di importazione.

Nel riquadro 44 delle relative bollette d'esportazione, con il codice 864, sarà indicato che l'origine è stata dichiarata su fattura o su altro documento equivalente, indicandone numero e data.

Si rammenta, infine, che la mendace indicazione dell'origine delle merci in fattura, oltreché portare alla revoca dell'autorizzazione stessa, prevede la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 483 C.P..

La Sezione Antifrode e Controlli – Reparto Verifiche Dogane di questo Ufficio vigilerà sull'esatta applicazione di quanto contenuto nella presente.

Ogni riscontrata irregolarità dovrà essere comunicata allo scrivente.

DT I-LOMBARDIA
UFFICIO DI MANTOVA
Sezione Tributi e URP

*** ***** ***

Il referente per l'istruttoria è il dott. Cibelli Dino Ciro (tel. 0376/343536), in servizio presso la Sezione Tributi e URP.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Nello Ferone, Capo Sezione Tributi e URP.

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio
Marzia Mariotti
FIRMATO DIGITALMENTE

Sez.Tributi/ ddc/ 26.07.2021